

**COMUNE DI RAVENNA**

Servizio Appalti e Contratti
U.O. Gare e Contratti LL.PP.
Piazza del Popolo, 1
www.comune.ra.it



Fascicolo 2018/6.5/187

CIG: 75716936B9

DISCIPLINARE DI GARA**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, AI SENSI DELL'ART 54 DEL D.LGS 50/2016, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA VIABILITA'**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna - Codice Postale: 48121 – Italia Codice NUTS: ITD57.

Procedura di affidamento: procedura aperta

Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 (nel proseguo Codice), **mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Modalità di determinazione del corrispettivo dei successivi contratti applicativi: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento

Importo stimato complessivo dell'accordo quadro al netto di I.V.A.: € 14.400.000,00

Data scadenza di presentazione delle offerte (paragrafo 13): 24/9/2018 ore 12:30

Data prima seduta pubblica di gara (paragrafo 19): 26/9/2018 ore 9:00

Data invio del bando alla GUCE: 19/7/2018

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, ing. Anna Ferri – Dirigente del Servizio Strade

I direttori dei lavori dei contratti applicativi saranno individuati in fase di affidamento degli specifici contratti.

Il presente documento, unitamente alla restante documentazione di gara, è in pubblicazione sul sito Internet www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti) **dal 25/7/2018 al 24/9/2018**

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

- 1. PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI**
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 AVCPass
 - 2.3 Chiarimenti
 - 2.4 Comunicazioni
- 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**
- 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**
- 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI GENERALI**
- 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**
 - 7.1 Requisiti di idoneità
 - 7.2 Requisiti di qualificazione
 - 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
- 8. AVVALIMENTO**
- 9. SUBAPPALTO**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**
- 13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**
 - 15.1 Domanda di partecipazione
 - 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE, INQUADRAMENTO GENERALE E DEFINIZIONI

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 27/04/2018 con cui sono stati approvati gli elaborati di progetto propedeutici alla stipula di un accordo quadro con unico operatore, ai sensi dell'art 54 del Codice, per l'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e della viabilità (Relazione Generale Tecnica Descrittiva, Elenco prezzi unitari, Elenco prezzi oneri per la sicurezza, Capitolato d'Oneri, Capitolato Speciale d'Appalto – norme tecniche e schema di contratto di accordo quadro) elaborati in parte revisionati con determinazione dirigenziale n. 1653 del 13/7/2018 (Capitolato d'Oneri e Schema di contratto di accordo quadro) nonché della determinazione dirigenziale 1713 del 19.07.2018 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 dello stesso Codice finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art 54 comma 3 del Codice.

Il progetto è stato **validato** dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice **in data 26/4/2018** (PG 123986/2018)

Luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi: tutto il territorio del Comune di Ravenna, località Ravenna o altre frazioni del Comune.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara inviato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e pubblicato sul “profilo del committente” www.comune.ra.it nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'accordo quadro per gli interventi in oggetto.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono per:

Codice: Il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e compatibile con il vigente quadro normativo

Stazione appaltante: il Comune di Ravenna, soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro ma anche il soggetto che affiderà i singoli appalti derivanti (contratti applicativi) dall'Accordo Quadro medesimo e sottoscriverà i relativi contratti;

Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo

Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo

Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno dell'accordo quadro. Ciascun contratto applicativo sarà soggetto alle disposizioni vigenti al momento del suo affidamento, ivi compreso il vincolo di iscrizione alle “white list” per gli esecutori di attività riconducibili a quelle di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012 laddove presenti nel contratto applicativo medesimo.

Capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti da intendersi di volta in volta ed a seconda dei casi e del contesto, RUP della procedura di Accordo Quadro (ing. Anna Ferri) o RUP dei singoli contratti applicativi;

DL: l'ufficio di direzione dei lavori, nominato con riferimento a ciascun contratto applicativo, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice ovvero dei DM attuativi dello stesso previsti tra cui in specifico il DM 7 marzo 2018 n.49 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

AVCPass: il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;

subappalto: ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice si intende «qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare»

2 DOCUMENTI DI GARA , CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul profilo di committente della stazione appaltante www.comune.ra.it (raggiungibile tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti), al link <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

La **documentazione di gara** comprende gli **elaborati che compongono il progetto** posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa e i **seguenti documenti approvati con la determinazione a contrattare** citata nelle premesse ed in specifico:

- il bando di gara inviato alla GUCE

- il presente disciplinare di gara con i relativi modelli allegati:

- Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 174 del 27.07.2016 ed adeguato con riferimento allo specifico accordo quadro ed ai requisiti di accesso richiesti nonché alle modifiche introdotte dal Dlgs 56/2017;
- Modello Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice);
- Modello Allegato 3 – Altre dichiarazioni;

- Modello Allegato 4 – Dichiarazioni dell'Ausiliario
- Modello Allegato 5 – Offerta economica -oneri per la sicurezza aziendale e costo della manodopera.
- Modello Allegato 6 – Offerta tecnica criteri tabellari
- Modello relativo alla giustificazione dei prezzi

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale. Per consultare i documenti originali analogici e per ottenere informazioni in merito alla documentazione pubblicata ci si potrà rivolgere all'ing. Anna Ferri tel. 0544-482820 (email afferri@comune.ra.it), all'ing. Valerio Binzoni tel. 0544-482718 (email vbinzoni@comune.ra.it) o all'ing. Fulvio Cundari tel. 0544-482849 (email fcundari@comune.ra.it) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.

2.2 AVCPass Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.3 Chiarimenti È possibile ottenere chiarimenti di natura giuridica ed amministrativa sul disciplinare di gara contattando il seguente referente dell'U.O. Gare e Contratti: **tel. 0544-482078; tel 0544-482122 e/o tel. 0544-482267** qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

I chiarimenti infatti sono ammissibili se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, attribuiscono ad una disposizione del bando/disciplinare un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. III, n. 1993 del 20 aprile 2015; Sez. VI, n. 6154 del 15 dicembre 2014) (Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2016 n. 74).

È possibile ottenere chiarimenti tecnici sulla presente procedura rivolgendosi all'ing. Anna Ferri tel. +39 0544.482820 afferri@comune.ra.it; ovvero all'ing. Valerio Binzoni tel. +39 0544.482718 vbinzoni@comune.ra.it; ovvero all'ing. Fulvio Cundari tel. +39 0544.482849 fcundari@comune.ra.it. **La mail relativa a tali chiarimenti deve essere perentoriamente inviata entro 12 giorni lavorativi antecedenti il termine stabilito per la presentazione delle offerte.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimenti pervenute successivamente al suddetto termine. Le risposte saranno fornite di regola entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di chiarimento e comunque almeno 6 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

2.4 Comunicazioni Tutte le comunicazioni che la Stazione Appaltante dovrà inviare agli operatori economici si intenderanno validamente effettuate qualora inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE o a quello risultante nel certificato della CCIAA competente oppure qualora inviate tramite fax al numero indicato dallo stesso concorrente nell'istanza di partecipazione alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondenza e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di gara si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente

all'indirizzo **PEC: comune.ravenna@legalmail.it** indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Appalti e Contratti.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'accordo quadro

L'oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale del Comune di Ravenna, ivi compresi interventi che possano interessare la rete fognaria. Gli interventi oggetto del presente accordo quadro sono quelli previsti nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Ravenna 2018-2019-2020 e successivi aggiornamenti. Le tipologie di prestazione affidabili all'interno dell'accordo quadro sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari approvato con deliberazione G.C. n. 241 del 27/04/2018 ed in parte successivamente revisionate con determinazione dirigenziale n. 1653 del 13/7/2018 (Capitolato d'onori e Schema di contratto di accordo quadro)

3.2 Importo complessivo dell'accordo quadro

L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D. lgs. 81/08 ammonta ad Euro 14.400.000,00 al netto di IVA, suddiviso come segue:

| | | euro |
|----|--|-----------------|
| a) | Lavori da appaltare (soggetti a ribasso) | € 14.000.000,00 |
| b) | Stima oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 400.000,00 |
| | Totale complessivo degli eventuali appalti applicativi (a+b) | € 14.400.000,00 |

Le lavorazioni di cui agli importi sopra indicati, alla luce delle tipologie di interventi possibili quali oggetto dei successivi contratti applicativi sono ricondotte alle Categorie di cui alla seguente tabella ove sono anche riportati gli importi massimi stimati dei contratti applicativi per ciascuna categoria ed i relativi importi di qualificazione richiesti.

3.3 Categorie di lavorazioni

| A | B | C | D | E |
|--|------------------|--|----------|--|
| Lavorazione | Categoria | Importo complessivo dell'Accordo Quadro | % | Classifica attestazione SOA richiesta per la qualificazione / partecipazione alla presente gara [*] |
| Strade, autostrade, ponti viadotti, ... e relative opere complementari | OG 3 | € 10.080.000,00 | 70,00% | Classifica IV |
| Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG 6 | € 639.360,00 | 4,44% | Classifica II |
| Segnaletica stradale non luminosa | OS 10 | € 2.160.000,00 | 15,00% | Classifica III |
| Barriere stradali di sicurezza | OS 12-A | € 648.000,00 | 4,50% | Classifica I |

| | | | | |
|---|--------------|-----------------|---------|--------------|
| Apparecchiature strutturali speciali | OS 11 | € 432.000,00 | 3,00% | Classifica I |
| Segnaletica luminosa e sicurezza traffico | OS 9 | € 440.640,00 | 3,06% | Classifica I |
| Importo totale lavori complessivamente riconducibili all'accordo quadro per l'intera durata dello stesso (compresi oneri per la sicurezza ed eventuali lavori in economia) | | € 14.400.000,00 | 100,00% | |

[*] Le classifiche necessarie per la qualificazione, riportate nella colonna E della tabella di cui sopra, sono stabilite in via convenzionale sulla base delle risorse disponibili in bilancio per ogni anno solare ed in considerazione della particolare tipologia del contratto di Accordo quadro, in virtù della quale non è certo l'importo, il numero e la successione dei contratti applicativi che saranno effettivamente assegnati durante la vigenza dell'accordo quadro stesso. Si è ritenuta sufficiente, anche in considerazione della non individuazione di lotti, una qualificazione adeguata all'importo stimabile su base annua, *senza scendere in ogni caso al di sotto della soglia per cui è richiesta la qualificazione tramite attestazione SOA*. Infatti bisogna tenere conto che nel corso di ogni anno solare possono essere affidati anche più contratti applicativi contemporaneamente o comunque con fasi esecutive che temporalmente si sovrappongono, ed inoltre è possibile che vengano affidati singoli contatti applicativi di importo superiore a quello medio del contratto tipo ipotizzato (art 1.1.4, commi 1 e 3 del Capitolato d'Oneri).

Le suddette categorie non devono essere considerate alla stregua di categoria prevalente e scorporate ai fini della definizione degli assetti qualificatori per la presente gara in quanto **è richiesto, pena l'esclusione, il possesso di tutte le qualificazioni SOA nelle suddette categorie e per le classifiche evidenziate nella colonna E della tabella di cui sopra**, senza possibilità di potersi qualificare da parte di operatori singoli o raggruppati indicando la volontà di subappalto di una o più delle categorie (OG6, OS10, OS12-A, OS11 o OS9) con contestuale possesso di qualificazione SOA nella categoria OG3 con classifica adeguata e comprensiva di quella delle categorie che si intendono subappaltare. **Non è pertanto consentita alcuna forma di subappalto qualificatorio.**

Fermo restando quanto sopra richiesto a pena di esclusione ai fini della qualificazione per la presente gara, ai concorrenti è comunque riconosciuta la possibilità di indicare le tipologie di lavorazione che si intenderanno subappaltare a fini operativi, in relazione alle proprie ed autonome scelte organizzative, con riferimento ai singoli e specifici contratti applicativi, nei limiti e con le modalità richieste dalla legge (art 105 del Codice). Nel caso il concorrente intenda subappaltare parte delle lavorazioni in sede di affidamento degli specifici contratti applicativi dovrà indicarlo fin dalla partecipazione alla presente gara, indicando la terna di subappaltatori per ogni tipologia omogenea di lavorazione. Si precisa fin da ora che per "tipologia di prestazione omogenea" (art 105 comma 6 secondo periodo del Codice) si intendono le categorie di opere riportate nella tabella di cui sopra. Nel caso in cui i concorrenti lo ritengono necessario è riconosciuta agli stessi la possibilità di indicare una terna di subappaltatori per tipologie di lavorazioni omogenee diverse e ricondotte all'interno di un'unica categoria (si veda a titolo indicativo quanto previsto dalla tabella riportata al paragrafo 14 della Relazione Generale Tecnica Descrittiva).

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

3.4 Finanziamento dell'accordo quadro. il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non è finanziato mentre saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi. Il sottoscrittore dell'accordo quadro non avrà nulla a che pretendere in relazione all'accordo quadro stesso fintanto che l'Amministrazione Comunale non deciderà di affidare dei contratti applicativi (art 1.1.2 del Capitolato d'Oneri e art 2 dello schema di contratto di accordo quadro). L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che

pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali l'Amministrazione non ha alcun vincolo quantitativo. Gli appalti oggetto degli eventuali contratti applicativi saranno finanziati tramite risorse interne.

3.5 Modalità di determinazione dei corrispettivi

I contratti applicativi saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro (art 2.6.7 del Capitolato d'Oneri)

Le modalità di pagamento saranno previste dai singoli Capitolati Speciali d'Appalto relativi ai progetti esecutivi di ogni contratto applicativo nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Capitolato d'Oneri di cui alla presente procedura. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3.6 Suddivisione in lotti L'accordo quadro non è suddiviso in lotti, per le relative motivazioni si rinvia alla Relazione Generale Tecnica Descrittiva (pagg. 4 e 5).

3.7 CPV: 45233141-9 lavori di manutenzione stradale

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Si rinvia a quanto specificatamente descritto all'art 1.1.3 del Capitolato d'Oneri. Per quanto attiene alla modalità ed ai tempi di affidamento dei contratti applicativi e delle relative consegne, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1.2.3, 2.5.1 e 2.5.2 del Capitolato d'Oneri.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (CdS Ad. Plenaria del 20/5/2013 n. 14).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 Tenuto conto della particolare natura dell'accordo quadro, che può prevedere come suoi contratti applicativi singoli appalti al momento non precisamente definibili per l'ampiezza delle prestazioni in essi dedotte fra quelle riconducibili alle categorie elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.3, è fondamentale che l'operatore economico che sottoscriverà l'accordo quadro sia qualificato per eseguire tutte le lavorazioni che potranno essere oggetto di contratto applicativo. In particolare, per quanto attiene alle opere riconducibili alle categorie OG3, OG6 e OS10 risulta prevalente l'esigenza di assicurarsi la partecipazione di imprese qualificate per tutte le lavorazioni volta per volta da appaltare, esigenza che potrebbe essere vulnerata ove si accedesse alla gara sotto forma di raggruppamento verticale (o misto) sulle suddette categorie, postulando tale fattispecie associativa la pluralità di specializzazioni richieste che invece potrebbe mancare con riferimento ad uno o più interventi. (Si veda sul punto anche A.N.AC parere di precontenzioso n.

186 del 20/11/2013). **Pertanto con riferimento alle categorie OG3, OG6 e OS10 l'unica forma di raggruppamento di imprese consentito è quello di tipo orizzontale.**

In considerazione della particolarità delle lavorazioni ricondotte alle categorie OS12-A, OS11 o OS9 e della specificità delle stesse, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura si ritiene opportuno consentire il raggruppamento di tipo verticale per la relativa qualificazione necessaria. **Pertanto con esclusivo riferimento alle categorie OS12-A, OS11 e OS9 il requisito, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, potrà essere posseduto anche solo da uno dei mandanti che svolgerà poi in caso di aggiudicazione le relative lavorazioni.**

Alla luce di quanto sopra specificato le tipologie di raggruppamento ammesse ai sensi dell'art 48 del Codice e 92 del DPR 207/2010 sono:

- *orizzontale*, nel caso in cui tutti gli operatori riuniti posseggono attestato SOA con classifiche adeguate per tutte le categorie interessate dall'Accordo Quadro (OG3, OG6, OS10, OS12-A, OS11 e OS9)
- *verticale*, nel caso in cui uno degli operatori riuniti (capogruppo) possieda attestato SOA per le categorie OG3, OG6 e OS10 in classifica adeguata rispetto a quanto indicato alla colonna E della tabella di cui al precedente punto 3.3 e gli altri operatori posseggano rispettivamente attestato SOA per le categorie OS 12-A, OS11 e OS9
- *misto*, nel caso in cui più operatori tra quelli riuniti, in modalità orizzontale posseggano attestato SOA per le categorie OG3, OG6 e OS10 ed un singolo operatore, o più operatori, indicati quali mandanti posseggano rispettivamente attestato SOA nella categoria OS 12-A, OS11 e OS9

Trovano applicazione le norme di cui all'art 48 comma 5 del Codice con riferimento alle responsabilità solidale dei componenti il raggruppamento e l'art 92 del DPR 207/2010 con riferimento al possesso dei requisiti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.**

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

L'art 48 comma 19 ter del Codice, viene interpretato nella presente procedura di affidamento nel senso che le modifiche soggettive relative alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti nonché le modifiche dei consorziati indicati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 comma 2 del Codice, sono ammesse nelle ipotesi descritte dalla norma sempre che al termine stabilito per la presentazione delle offerte i requisiti di cui all'art 80 siano comunque rigorosamente posseduti.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti punti 7.1 e 7.2 del presente disciplinare di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di qualificazione

Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la **qualificazione nella categorie e classifica adeguata ai lavori da assumere così come indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.3**

In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del DM di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

In considerazione del fatto che le classifiche di qualificazione indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.3 sono state determinate, per le motivazioni riportate in calce alla tabella stessa, in via convenzionale e non a fronte di specifici e definiti importi lavori, nella presente procedura non può trovare applicazione il principio dell'incremento convenzionale della classifica di qualificazione di cui all'art 61 comma 2 del Regolamento.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Requisito di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete.**

Requisiti di qualificazione

Richiamato e confermato quanto precisato al precedente paragrafo 5.2, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti al precedente punto 7.2 ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, (possibile con esclusivo riferimento alle categorie OS12-A, OS11 e OS9), ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, i requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 7.2 devono essere posseduti **dalla capogruppo nelle categorie OG3, OG6 e OS10 per le classifiche adeguate**; per i lavori di cui alle categorie OS12-A, OS11 e OS9 ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti nella categoria dei lavori che intende assumere e nella misura (classifica I) indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alle categorie OG3, OG6 e OS10 possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo pertanto un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisito di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art 45 comma 2 lett. b) del Codice** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai precedenti punti **7.2 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, ai sensi del quanto previsto dall'art 47 comma 1 del Codice**, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare, **ai sensi dell'art 47 comma 2 del Codice**, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (nel caso specifico rappresentati dal possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'art 84 comma 1 del Codice) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione relativamente alle categorie OS 11 e OS 12-A (art 89 comma 11 del Codice)

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria anche in considerazione della particolare tipologia del contratto di Accordo quadro (in termini di durata e messa a disposizione effettiva dei mezzi e delle risorse relativamente ad una pluralità di possibili contratti applicativi).

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti durante l'esecuzione dei contratti applicativi saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Rilevato che la presente procedura è connessa ad un Accordo quadro il cui valore massimo stimato è superiore alla soglia europea di cui all'art 35 del Codice, **per la presente procedura di affidamento viene richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.**

Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, **la quota percentuale subappaltabile di ogni contratto applicativo deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo dello specifico contratto applicativo. Si applica l'art 89 comma 11 del Codice con riferimento alle lavorazioni ricondotte alle categorie OS11 e OS12-A**

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (che in relazione alla presente procedura di accordo quadro sono le categorie di lavorazione di cui alla tabella riportata al precedente paragrafo 3.3 o una sotto tipologia di lavorazioni omogenee ricondotte all'interno di una medesima categoria così come indicato al precedente paragrafo 3.3). Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. **Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art 80**

commi 1 e 5 del Codice, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Le restanti ipotesi dell'art 80 comportano l'impossibilità di subappaltare al soggetto che al termine di presentazione delle offerte si trovi nelle specifiche situazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri (art 2.3.3). Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all' *1% del valore complessivo dell'Accordo Quadro (la percentuale è stata ridotta all'1% ai sensi dell'art 93 comma 1 secondo periodo in considerazione della rilevanza del valore complessivo dell'Accordo quadro e dell'indeterminatezza nel numero dei contratti applicativi affidabili all'interno dell'Accordo quadro)* e precisamente di importo pari ad **€ 144.000,00=**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

Tale cauzione dovrà essere mantenuta in capo all'aggiudicatario dell'accordo quadro per tutta la durata della stessa a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto della gara;

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D. Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31)**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata

dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Tale cauzione provvisoria, come previsto dall'art 2.2.1 del Capitolato d'Oneri sarà restituita ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari dell'accordo quadro, mentre per il concorrente che sottoscriverà l'accordo quadro dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'accordo quadro stesso. Questa cauzione infatti oltre a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo quadro è a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al Capitolato d'Oneri ed in particolare l'onere di assunzione, dei successivi contratti applicativi, nei termini e secondo le modalità definitive dal Capitolato stesso.

11. SOPRALLUOGO per la presente procedura di gara non è previsto sopralluogo

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017** - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 24/09/2018** esclusivamente all'indirizzo **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.**

Il personale addetto rilascerà **ricevuta** nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzie di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ore di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 75716936B9 PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTO, AI SENSI DELL'ART 54 DEL DL.LGS 50/2016, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA - SCADENZA OFFERTE 24/09/2018 NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai punti 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati; 17 Offerta economica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet [http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/\(pub\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/(pub)/1)

Il dichiarante allega **copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 480 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta

sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo** “preferibilmente secondo il modello di cui all’**allegato n. 1**- domanda di partecipazione alla gara” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda è sottoscritta**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Atteso che la Stazione Appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti di gara,

sul sito internet [http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/\(pub\)/1](http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Lavori/(pub)/1) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato dal MIT nel comunicato del 30.03.2018 il concorrente potrà inserire il file compilato e firmato digitalmente su apposito supporto (CD o USB) all'interno della busta A – documentazione amministrativa. E' in ogni caso accettata anche la presentazione del documento, sempre all'interno della busta A, qualora lo stesso risulti firmato in originale su carta e lo stesso sia accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. ***Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.***

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Tale dichiarazione può essere resa compilando il modello Allegato 4 al presente disciplinare.
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'accordo quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (si rinvia a quanto precisato al precedente paragrafo 8);
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti per ciascuna tipologia di prestazione omogenea che si intenda subappaltare (categorie di lavorazioni indicate al precedente paragrafo 3.3 ovvero specifiche lavorazioni omogenee ricondotte all'interno di una medesima categoria). Resta inteso che in fase esecutiva dell'Accordo quadro per ciascun contratto applicativo potrà essere autorizzato subappalto (qualora sia stata indicata tale volontà in sede di presentazione dell'offerta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro) nei limiti di cui all'art 105 commi 2 e 5 del Codice.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE**, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE)**.

Con riferimento all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lett c) del Codice "gravi illeciti professionali" si richiede anche, in coerenza a principi che si vanno affermando in giurisprudenza ed a quanto indicato nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC, che il concorrente indichi nel DGUE Parte III sezione C (o in altra dichiarazione allegata) **tutte le notizie ed i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente**, anche se non ancora inseriti nel casellario informativo. *"E' infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comporta l'applicazione dell'art 80 comma 1 lett f-bis) del Codice"*. (Linee Guida n. 6 dell'ANAC pubblicate sulla GURI n. 260/2017 paragrafo 4.2)

Si indica, a titolo esemplificativo, la necessità di fornire informazioni circa i fatti sotto riportati avvenuti nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara:

- eventuali condanne, ancorchè non definitive, riportate dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice in relazione ai reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 ANAC
- risoluzioni contrattuali subite in danno da parte di committenti pubblici o privati
- eventuali condanne al risarcimento del danno
- eventuali escussioni della garanzia di cui all'art 103 del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice - *Si precisa che qualora l'operatore economico utilizzi il modello di DGUE - **Allegato 2** messo a disposizione per la presente gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel predetto modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni a parte integrative;*
 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, preferibilmente utilizzando il modello **Allegato 3**;
 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dei successivi eventuali contratti applicativi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. *omissis*
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione dei singoli contratti applicativi nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
 9. *omissis*
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 11. *omissis*
 12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 13. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto**

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al **punto 1** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quale sezione interna del **DGUE** predisposto dalla stazione appaltante, quelle di cui al **punto 2** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione dell'**Allegato 3** predisposto dalla stazione appaltante, quelle di cui ai **punti da 3 a 15**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (**Allegato 1** predisposto dalla stazione appaltante) debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 16.** PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 17.** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 18.** ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- 19.** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 **con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti le parti, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti:

1) RELAZIONE TECNICA articolata nei seguenti paragrafi:

- a) Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri relativi a contratti applicativi
- b) Programma esecutivo dei lavori relativo alla gestione di n.4 cantieri per lavori di manutenzione su viabilità comunale e relative pertinenze nel quale, a seguito di un'eventuale breve relazione, si farà rinvio allo specifico programma esecutivo dei cantieri descritti nel criterio B di cui alla successiva tabella riportata al paragrafo 18, allegato alla relazione così come previsto al successivo punto 2).
- c) Controllo e rendicontazione
- d) Misure di riduzione disagi prodotti dai lavori
- e) Sede operativa
- f) Attrezzature e mezzi
- g) Mitigazione impatto ambientale
- h) Deposito e gestione dei materiali, dei rifiuti del cantiere e ripristino delle aree utilizzate come cantiere
- i) Profilo dei direttori di cantiere
- l) Gestione socialmente responsabile dei cantieri

2) Alla relazione possono essere **ALLEGATI** i seguenti:

- diagrammi di flusso

- programmi esecutivi dei lavori
- planimetrie
- ogni altra rappresentazione grafica che il concorrente ritenga utile a precisare o rappresentare la parte descrittiva inserita in relazione

3) Dichiarazione di OFFERTA TECNICA relativa ai criteri di valutazione di natura tabellare (T) ed in specifico i criteri M, N, O e P, riferiti alla formulazione o meno dell'offerta relativa all'esecuzione di indagini specialistiche, all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (Certificazione/Registrazione ambientale, certificazione BS OHSAS, Certificazione SA 8000) - così come indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 - da indicare preferibilmente nel modello **Allegato 6**.

L'offerta tecnica rappresentata dai precedenti punti 1), 2) e 3) (intesa quale insieme della documentazione inserita nella busta B), **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, di singoli paragrafi o punti, ovvero la mancanza di allegati, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

La **relazione tecnica** di cui al punto 1), nel suo complesso, non può superare le 12 facciate formato A4. I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei dieci paragrafi (corrispondenti ai criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L di cui alla tabella del successivo paragrafo 18.1) purché nel suo insieme la relazione non superi le 12 facciate formato A4.

Le facciate della relazione tecnica di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto, così come non concorrono a determinare il numero di facciate massimo gli allegati alla relazione stessa (indicati al precedente punto 2).

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, il numero massimo consentito per ogni offerta, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta A.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare, a pena di esclusione, varianti in sede di offerta** (varianti progettuali che deve essere intesa, trattandosi di accordo quadro, come proposta di modifica del Capitolato d'Oneri o degli altri elaborati a base di gara). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato d'Oneri e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara e i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara – (esclusi i prezzi di cui all'Elenco prezzi Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno essere indicati avendo a riferimento un "appalto tipo di lavori" di importo pari ad Euro 79.000,00 di cui categoria OG 3 per Euro 76.000,00 e categoria OS 10 per Euro 3.000,00

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Anche per detta indicazione si chiede di rappresentare la stessa tramite indicazione della percentuale di incidenza della manodopera avendo a riferimento un "appalto tipo di lavori" di importo pari ad Euro 79.000,00 di cui categoria OG 3 per Euro 76.000,00 e categoria OS 10 per Euro 3.000,00

La definizione di "appalto tipo di lavoro" descritta nelle precedenti lett b) e c) può infatti rappresentare un contratto applicativo tipo per frequenza e probabilità di affidamento nel periodo di vigenza dell'accordo quadro.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

Relativamente alla presente procedura si precisa che i costi della manodopera specifici per ciascun contratto applicativo saranno individuati, ai sensi dell'art 23 comma 16 del Codice, per ciascun singolo progetto esecutivo oggetto di successivi contratti applicativi. Come previsto dall'art 1.2.3 comma 4 del Capitolato d'Oneri, l'appaltatore dovrà poi indicare i propri costi della manodopera, tipo di contratto CCNL applicato e quanto altro per la verifica del costo della manodopera.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro con unico operatore è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| Totale | 100 |

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. **(non presenti in questa gara per criteri di natura tecnica)**

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| | CRITERIO DI VALUTAZIONE | Punti D MAX | Punti Q MAX | Punti T MAX |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| A | <p>Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione dei cantieri relativi a contratti applicativi.</p> <p>Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia dell'organizzazione e delle procedure che il concorrente intende adottare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire il celere avvio dei lavori (in termini di tempo) per i diversi contratti | 6 | | |

| | | | | |
|----------|--|----------|--|--|
| | <p>applicativi.</p> <p>- garantire la gestione contemporanea di più cantieri.</p> <p>Le procedure possono essere rappresentate anche attraverso diagrammi di flusso con sintetiche descrizioni.</p> | | | |
| <p>B</p> | <p>Programma esecutivo dei lavori relativo alla gestione di n.4 cantieri per lavori di manutenzione su viabilità comunale e relative pertinenze .</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice valuterà i Programmi Esecutivi presentati con riferimento alla coerenza degli stessi rispetto a quanto descritto in merito al precedente criterio A ed alla capacità di coordinare i diversi “programmi esecutivi” considerando la contemporaneità di esecuzione dei quattro cantieri sottoindicati, in modo da ottimizzare tempi e modalità esecutive.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervento di ripavimentazione della sede viabile e di rifacimento dei percorsi pedonali (attualmente in ghiaia) su ambo i lati di una strada del centro urbano, per una lunghezza di circa 300 m., per una durata prevista di giorni 80 naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni : <ul style="list-style-type: none"> • sede stradale: fresatura, posa conglomerato bituminoso, realizzazione di segnaletica orizzontale, sopraelevazione chiusini; • marciapiedi: rimozione e sostituzione cordoli stradali, scavo a sezione obbligata, esecuzione soletta in c.a. con rete elettrosaldata, pavimentazione in conglomerato bituminoso, sostituzione o messa in quota di chiusini; 2. Intervento di rifacimento della pavimentazione stradale di una strada situata in una località del forese, della lunghezza di 1200 m., per una durata prevista di 30 giorni naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none"> • fresatura, posa conglomerato bituminoso, sagomatura banchine stradale, posa dei paletti marginatori, esecuzione segnaletica orizzontale, sopraelevazione chiusini 3. Intervento che interessa la bonifica e il rifacimento di percorsi pedonali in pavimentazione speciale, in località balneare, interessati da avvallamenti provocati dalla presenza di radici, della lunghezza di 300 m., per una durata prevista di 90 giorni naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none"> • rimozione della pavimentazione esistente ed accatastamento in loco per il riutilizzo, scavo a sezione obbligata con taglio degli apparati radicali in presenza dell'agronomo, stesa di fitofarmaco, reinterro dello scavo, realizzazione del nuovo sottofondo di posa, posa della pavimentazione precedentemente rimossa, rimozione e sostituzione cordonate, ripristino pozzetti e /o chiusini 4. Intervento relativo ad lavori diffusi sulla sede viabile, che interessa il centro urbano, finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza, consistente nella realizzazione di n. 6 isole spartitraffico/golfi salvagente, per una durata | <p>8</p> | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | <p>prevista di 90 giorni naturali e consecutivi. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • taglio asfalto, demolizione, scavo a sezione obbligata, posa di cordonata, realizzazione di soletta in calcestruzzo con rete elettro saldata, posa di pavimentazione in conglomerato o autobloccante, posa di segnaletica verticale e orizzontale | | | |
| C | <p>Controllo e rendicontazione</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le procedure di controllo che il Concorrente intende mettere in campo su ogni contratto applicativo per la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della corretta esecuzione delle singole lavorazioni; – dei prodotti da costruzione con riferimento in particolare al REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011; – dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; – della gestione della rendicontazione alla Direzione Lavori <p>Sarà apprezzata la concretezza di quanto offerto e la chiarezza, anche in termini di specifici documenti e/o attività, che diverranno impegni contrattuali specificatamente individuati in sede di offerta e verificabili in fase di esecuzione.</p> | 6 | | |
| D | <p>Misure di riduzione disagi prodotti dall'impatto lavori sul traffico veicolare e sui fruitori delle aree di intervento.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efficacia e funzionalità delle soluzioni proposte e delle azioni/accorgimenti che il Concorrente mette in campo durante le lavorazioni dei vari contratti applicativi in funzione della classificazione funzionale delle strade e pertinenze stradali, nonché all'ubicazione territoriale (presenza di TPL, TPS e volumi di traffico ecc.), per minimizzare ogni interferenza con il traffico veicolare, con gli utenti e le attività insistenti sulle superfici oggetto dell'intervento, ivi compreso l'utilizzo di opere provvisoriale per ridurre il disagio causato. | 8 | | |
| E | <p>Sede Operativa</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di impegno a costituire in caso di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro una sede operativa nel territorio del Comune di Ravenna che, come da descrizione impegnativa per il concorrente, dia garanzia di efficienza operativa rispetto alla rapidità di collegamento del centro operativo alla rete stradale principale e alla relativa dotazione tecnologica (collegamenti idrici, fognari, elettrici, | 8 | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | <p>telefonici, internet,), dovrà avere dimensioni adeguate per ospitare uffici-servizi per il personale, spazi da destinare a magazzino/deposito, ricovero attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai contratti applicativi.</p> <p><i>Sarà assegnato un coefficiente pari a 0 nel caso in cui il concorrente non offra l'impegno alla costituzione della sede operativa in caso di aggiudicazione e coefficienti variabili da 0,1 a 1 in base alle caratteristiche di adeguatezza ed efficienza della sede operativa offerta del concorrente.</i></p> | | | |
| F | <p>Attrezzature e mezzi</p> <p>Con riferimento alle attrezzature e mezzi che saranno utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di contratti applicativi.</p> <p>La Commissione valuterà l'adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico e acustico) per il loro utilizzo nonché la disponibilità in contemporanea per i diversi cantieri che potrebbero essere avviati in tempi sovrapposti.</p> | 6 | | |
| G | <p>Mitigazione impatto ambientale</p> <p>Con riferimento alle procedure messe in atto ai fini di perseguire la mitigazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni legate ai vari contratti applicativi, la Commissione valuterà la funzionalità e l'adeguatezza degli interventi previsti per un efficace contenimento delle emissioni di polveri, inquinamento acustico, inquinamento delle risorse idriche e del suolo .</p> | 5 | | |
| H | <p>Deposito e gestione dei materiali, dei rifiuti del cantiere e ripristino delle aree utilizzate come cantiere.</p> <p>La Commissione valuterà le modalità di stoccaggio e di gestione delle materie prime e dei rifiuti (nel rispetto delle norme vigenti), che si intendono adottare per i vari contratti applicativi ed inoltre quali saranno le modalità seguite per ripristinare le aree utilizzate come aree di cantiere ad avvenuta conclusione delle lavorazioni afferenti ai contratti applicativi.</p> | 6 | | |
| I | <p>Profilo del Direttore di Cantiere</p> <p>Con riferimento al profilo professionale minimo del Direttore di cantiere che il concorrente si impegna a nominare e garantire per ciascun contratto applicativo gli venga assegnato in caso di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice valuterà la qualifica, titolo di studio e il livello di esperienza minimo di tale figura che assumerà la responsabilità per la conduzione /svolgimento e gestione dei diversi contratti applicativi affidati. (N.B.: <i>Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione astratta e generale della qualifica professionale come sopra definita (qualifica, titolo di studio, esperienza della suddetta professionalità, ecc.) che dovrà essere garantita per ciascun direttore di cantiere nominato in caso di aggiudicazione</i>)</p> | 8 | | |
| L | <p>Gestione socialmente responsabile del cantiere</p> | 5 | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | <p>Con riferimento alla gestione socialmente responsabile che si intende adottare per i vari contratti applicativi, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali :</p> <p>-adeguatezza e rendicontazione alla Stazione Appaltante della formazione del personale costituente le squadre con particolare riferimento alla formazione/informazione orientata alla sicurezza sul lavoro nonché delle procedure adottate dalla Stazione Appaltante in merito alla gestione LAVORO ETICO e EMAS;</p> <p>-efficacia dei metodi utilizzati per il controllo delle presenze sui cantieri</p> | | | |
| M | <p>Esecuzione indagini specialistiche in alcuni tratti della rete stradale</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il concorrente deve indicare la propria disponibilità o meno ad eseguire indagini specialistiche riferite a 15 (quindici) strade comunali di primaria importanza per la determinazione dello stato di servizio prestazionale della infrastruttura stradale. La tempistica su tale attività e le strade oggetto di tali verifiche saranno definiti dalla Stazione appaltante.</p> <p>In caso di aggiudicazione, qualora il concorrente abbia formulato l'offerta di cui al presente criterio, a richiesta della Stazione appaltante l'aggiudicatario stesso dovrà presentare proposta di indagine articolata come di seguito indicato:</p> <p>INDAGINI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rilievo delle caratteristiche superficiali (ondulazioni, avvallamenti, buche, lesioni, rotture, ecc.); <input type="checkbox"/> esame delle condizioni al contorno (idrogeologia superficiale, rilevati, manufatti, ecc.); <input type="checkbox"/> esecuzione di almeno n. 2 sondaggi- pozzetti esplorativi in ogni strada su cui effettuare : <ul style="list-style-type: none"> - rilievo e valutazione della stratigrafia e degli spessori - valutazione della portanza della fondazione e del sottofondo tramite piastra dinamica - prelievo di due campioni indisturbati da ogni sondaggio (un campione sullo strato di fondazione e uno sullo strato di sottofondo) - classificazione dei materiali prelevati <input type="checkbox"/> valutazione della capacità portante con trave Benkelmann secondo BU-CNR n°141/92 <input type="checkbox"/> valutazione dell'aderenza con Skid Tester secondo BU-CNR n°105/85; <input type="checkbox"/> valutazione della macrorugosità superficiale con HS (altezza sabbia) secondo BU-CNR n°94/83 <p>RELAZIONE TECNICA ESECUTIVA (contenuti minimi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione fotografica • identificazione delle caratteristiche superficiali ; • elaborazione dei rilievi in sito; | | | 5 |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • descrizione della stratigrafia dei sondaggi; • certificati di classificazione dei materiali prelevati • misurazione e valutazione dei dati di traffico; • modello di comportamento delle sovrastrutture; • identificazione di diversi tipi di rafforzamenti; • calcolo degli stati tensionali e di deformazione; • valutazione della vita utile. <p>L'esecuzione delle indagini specialistiche e l'elaborazione della relativa relazione tecnica saranno prestate gratuitamente dall'aggiudicatario e potranno essere richieste dalla Stazione appaltante successivamente al raggiungimento di un importo complessivo dei contratti applicativi affidati pari a €. 2.000.000,00 (lavori compreso oneri della sicurezza al netto di IVA) .</p> | | | |
| N | <p>Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale <i>[da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 5) da inserirsi nella busta C), contenente l'Offerta economica]</i>, dimostrato attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ovvero tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati . Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <p>- 1,50 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione</p> <p>- 1,50 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,50 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI.</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p> | | | 3 |
| O | <p>Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro <i>[da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 5) da inserirsi nella busta C), contenente l'Offerta economica]</i>, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione BS</p> | | | 3 |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | <p>OHSAS 18001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati. Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - 1,50 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione N rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,50 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p> | | | |
| P | <p>Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale <i>[da dichiarare preferibilmente nel modulo Allegato 5) da inserirsi nella busta C), contenente l'Offerta economica]</i>, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di certificazione accreditati. Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,50 punti nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione -1,50 punti in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (=1,50 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p> | | | 3 |

| | | Punti D | Punti Q | Punti T |
|---|--|------------|---------|---------|
| | Parziali offerta tecnica | 66 | | 14 |
| | Totale offerta tecnica | 80 | | |
| Q | Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara | 20 | | |
| | Totale punteggio | 100 | | |

N.B.: Relativamente ai sub criteri di valutazione N, O e P si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'accordo quadro nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perchè, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro ai predetti consorzi. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta.

Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, relativamente a ciascun dei criteri predetti, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri.
- qualora invece, relativamente a ciascuno degli stessi criteri, nè il consorzio, nè le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'Accordo quadro.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale **variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali** (*parametri valutativi*) **stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

| <i>Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali</i> | <i>Coefficiente</i> |
|--|---------------------|
| Eccellente/Massima | 1 |
| Ottima | 0,9 |
| Buona | 0,8 |
| Discreta | 0,7 |
| Sufficiente | 0,6 |
| Appena sufficiente | 0,5 |
| Insufficiente | 0,4 |
| Molto scarsa | 0,3 |
| Inadeguata | 0,2 |
| Totalmente inadeguata | 0,1 |
| Nulla | 0 |

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e secondo quanto descritto nella tabella stessa con riferimento ai criteri N, O e P.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**:

$$Q_i = R_a / R_{max}$$

dove:

Q_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

[formula 18.4] $P_i = CA_i \times 6 + CB_i \times 8 + CC_i \times 6 + CD_i \times 8 + CE_i \times 8 + CF_i \times 6 + CG_i \times 5 + CH_i \times 6 + CI_i \times 8 + CL_i \times 5$

$$+ M_i + N_i + O_i + P_i + Q_i \times 20$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

$CA_i, CBI, CCI, CD_i, CE_i, CFI, CGI, CHI, CI$ e CLI = ai coefficienti attribuiti al concorrente i -esimo, nei rispettivi criteri di valutazione dopo la riparametrazione

M_i, N_i, O_i e P_i = punteggi tabellari assegnati in base alla formulazione o meno dell'offerta, presenza o assenza delle certificazioni così come descritti nella tabella di cui sopra

Per i criteri di natura qualitativa per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (colonna D), nella suddetta formula vengono inseriti i coefficienti ottenuti dal concorrente i -esimo dopo la prima, ed unica, riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato.

I riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle buste C) contenenti le offerte economiche. In altri termini, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" in relazione ad esso non si effettuerà la riparametrazione e gli altri calcoli per la determinazione della graduatoria mediante la formula [18.4] di cui sopra.

Quindi, i punteggi dell'operatore escluso non saranno più presi in considerazione:

- per le riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (colonna D);
- per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Consolidamento della graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra.

Si precisa che, anche se successivamente alla seduta pubblica nel corso della quale verranno aperte le buste "C" contenenti le offerte economiche venga escluso un offerente prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, come ad esempio:

- esclusione in seguito al sub-procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di false dichiarazioni da parte di offerenti oppure della mancanza di requisiti generali e/o speciali prescritti nel presente disciplinare di gara rispettivamente ai paragrafi 6 e 7;
- esclusione in seguito ad accertamento, da parte della stazione appaltante, della presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione;

la graduatoria formata in base alla formula [18.4] di cui sopra verrà rideterminata, effettuando nuovamente tutti i calcoli relativi:

- alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D);
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

senza più tener conto delle offerte escluse.

Invece, successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, la graduatoria determinata in base alla formula [18.4] di cui sopra con riferimento alle offerte ritenute ammesse fino all'adozione dell'atto di aggiudicazione stessa, si considererà consolidata ed immodificabile.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.**

Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro e nell'esecuzione dei successivi contratti di appalto (contratti applicativi) a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel punto 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto di ciascun contratto applicativo derivante dall'accordo quadro e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini del prezzo contrattuale (determinato dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 26/09/2018 alle ore 9.00** presso la **Residenza municipale Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121 Ravenna**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo committente almeno 2 giorni lavorativi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo **PEC**, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, composto da tre membri e presieduto dal RUP che riveste anche il ruolo di dirigente del competente Servizio Strade, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di gara alla commissione giudicatrice: le buste saranno

conservate in appositi armadi chiusi a chiave dalla segreteria del Seggio di gara e saranno trasferite alla Commissione giudicatrice su indicazione del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura**, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, qualora richiesto dal RUP, ausilio allo stesso nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cf. Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato, da parte del Seggio di gara, il controllo della documentazione amministrativa, la segretaria del Seggio procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla **riparametrazione dei punteggi** secondo quanto indicato al precedente punto 18.4. solo in sede di seduta pubblica di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche con riferimento alle offerte ammesse.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei coefficienti non riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di presenza all'interno dell'offerta tecnica di elementi economici che possano anticipare l'offerta economica, etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione. Nell'ambito della medesima seduta pubblica la

Commissione effettuerà i calcoli di cui alla formula [18.4] indicata al precedente punto 18.4 per redigere la graduatoria secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 effettuando quindi anche i calcoli relativi alle riparametrazioni con riferimento ai soli concorrenti ammessi.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP– che procederà all'adozione del provvedimento di esclusione ed alla successiva comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- presentazione di **offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di **offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3**, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà all'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al dirigente competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'accordo quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'accordo quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione** da parte del dirigente del Servizio competente, **che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'accordo quadro.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Consolidamento della graduatoria. Coerentemente a quanto già indicato al precedente punto 18.4 e con riferimento all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla

presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente la rideterminazione della graduatoria senza tener conto dell'offerta esclusa o tenendo conto dell'offerta riammessa.

Quindi, in particolare, saranno nuovamente effettuati i calcoli per la formazione della graduatoria in base alla formula [18.4] relativamente alle riparametrazioni dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione discrezionali (D), ai calcoli per la determinazione dei punteggi dei criteri (oppure, se presenti, sub-criteri) quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte) ed infine ai calcoli per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, senza più tener conto della/e offerta/e esclusa/e o tenendo conto dell'offerta riammessa.

Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e modifica della conseguente graduatoria approvata. Come affermato in fatto da ultimo nella sentenza del **CdS Sezione III n. 2579 del 27/4/2018** la ratio dell'art 95 comma 15 del d.lgs 50/2016 mira ad evitare impugnative strumentali, tendenti a sovvertire il calcolo delle medie o la determinazione della soglia dell'anomalia, ad aggiudicazione ormai avvenuta.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari tempestivamente e comunque nei termini indicati nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto di accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **240 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare specifico documento che attesti il mantenimento della garanzia provvisoria per tutta la durata dell'accordo quadro. Prima della stipula di ciascun contratto applicativo dovrà essere presentata la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

I contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata con spese a carico dell'appaltatore. I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di accordo

quadro per l'affidamento dell'esecuzione di successivi contratti applicativi e/o del completamento dei lavori di contratti applicativi già affidati all'interno dell'accordo quadro e non conclusi dall'originario aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (=sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La stipulazione del contratto pertanto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

a) *omissis*,

b) polizza o appendice di polizza che attesti il mantenimento della garanzia provvisoria per tutta la durata dell'accordo quadro, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta. Se la polizza è soggetta a premi rateizzati l'aggiudicatario dovrà presentare durante la vigenza dell'accordo quadro le specifiche quietanze di pagamento del premio al fine di dimostrare il mantenimento in essere della copertura;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'accordo quadro, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

e) *omissis*

f) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

g) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati dei documenti di cui sopra, se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese di cui al precedente punto **f)** e **g)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si rammenta che prima della stipula di ciascun contratto applicativo, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente ing. Anna Ferri Il responsabile del trattamento è l'ing. Anna Ferri.

Ravenna, li 20 luglio 2018

Il Dirigente

Dott. Paolo Neri

documento firmato digitalmente